

## **Scadenzario fiscale luglio 2021**

*Bologna, 12 luglio 2021*

| <b>SCADENZA</b> | <b>ADEMPIMENTO</b>   | <b>COMMENTO</b>  |
|-----------------|--|--|
| 15.7.2021       | Documentazione spese per contributi investimenti autotrasportatori | <p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore, a partire dalle ore 10.00, tramite l'apposita piattaforma informatica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare e per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, ai sensi del DM 12.5.2020 n. 203 e del DM 7.8.2020;</li> <li>• al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 14.5.2021 al 30.6.2021 (secondo periodo di incentivazione).</li> </ul> <p>Il termine finale è stabilito entro le ore 16.00 del 15.12.2021.</p> |
| 16.7.2021       | Versamento rata saldo IVA 2020                                     | <p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2021, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2020 (modello IVA 2021), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2020 è avvenuto entro il 30.6.2021, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.</p>   |
| 16.7.2021       | Versamento rate imposte e contributi                               | <p>I soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 30.6.2021, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p>  |
| 16.7.2021       | Versamento IVA mensile   | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di giugno 2021;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazio-</p>   |

| SCADENZA      | ADEMPIMENTO                                   | COMMENTO   |
|---------------|---|--|
|               |   | ne degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.  |
| 16.7.2021     | Versamento ritenute e addizionali             | <p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2021;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.</p>   |
| 16.7.2021     | Versamento ritenute sui dividendi             | <p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2021;</li> <li>• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2021.</li> </ul>   |
| 16.7.2021     | Tributi apparecchi da divertimento            | <p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>• in relazione agli apparecchi e congegni installati a giugno 2021.</li> </ul>   |
| 16.7.2021     | Imposta di bollo speciale                     | Gli intermediari finanziari devono versare l'imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2020, derivanti dall'applicazione degli "scudi fiscali" succedutesi nel tempo.  |
| 16.7.2021     | Ravvedimento acconto IMU 2021                 | I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2021, la cui scadenza era il 16.6.2021, con applicazione della sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.   |
| 20.7.2021 (*) | Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2021 | <p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2021 e che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA) devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE;</li> <li>• del saldo per l'anno 2020 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2021 dell'addizionale comunale;</li> <li>• del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021 relativo all'imposta so-</li> </ul> |

| SCADENZA      | ADEMPIMENTO   | COMMENTO  |
|---------------|---|---|
|               |   | <p>stitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo per l’anno 2020 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2021 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;</li> <li>• delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>   |
| 20.7.2021 (*) | Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2021 | <p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo dei contributi per l’anno 2020;</li> <li>• primo acconto dei contributi per l’anno 2021.</li> </ul> <p>La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA;</li> <li>• anche se non sono in regime di “trasparenza fiscale”.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> <p>Il messaggio INPS 25.6.2021 n. 2418 ha rinviato, a data da destinarsi, il versamento del primo acconto 2021 in relazione ai soggetti interessati dall’esonero contributivo previsto dall’art. 1 co. 22 - 22-bis della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in attesa della conclusione dell’<i>iter</i> di emanazione del decreto interministeriale attuativo.</p> |
| 20.7.2021 (*) | Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2021         | <p>Le società di persone e i soggetti equiparati, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>  |
| 20.7.2021 (*) | Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2021  | <p>I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>   |
| 20.7.2021 (*) | Versamenti IRAP                                       | <p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che han-</p>  |

| SCADENZA          | ADEMPIMENTO                                      | COMMENTO   |
|-------------------|--|--|
|                   |  | <p>no approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo IRAP per l'anno 2020;</li> <li>• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2021.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>  |
| 20.7.2021<br>(* ) | Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa  | <p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2021 o a luglio 2021 in seconda convocazione), che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2019;</li> <li>• l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>• l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul> <p>Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.</p> |
| 20.7.2021<br>(* ) | Versamento saldo IVA 2020                        | <p>I soggetti con partita IVA, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2020, risultante dal modello IVA 2021, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021 e fino al 30.6.2021.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>   |
| 20.7.2021<br>(* ) | Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale | <p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>   |
| 20.7.2021<br>(* ) | Versamento diritto camerale                      | <p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, op-</p>   |

| SCADENZA         | ADEMPIMENTO                           | COMMENTO   |
|------------------|---------------------------------------|--|
|                  |                                       | pure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.   |
| 20.7.2021<br>(*) | Dichiarazione e versamento "exit tax" | <p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 20.7.2021 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax");</li> <li>• unitamente alla relativa documentazione.</li> </ul> <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p> |

(\*) In base agli emendamenti approvati in sede di conversione in legge del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. "Sostegni-bis"), la scadenza sarà ulteriormente differita al 15.9.2021.

| SCADENZA  | ADEMPIMENTO   | COMMENTO  |
|-----------|---|---|
| 20.7.2021 | Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali                         | <p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre aprile-giugno 2021.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>   |
| 20.7.2021 | Dichiarazione e versamento IVA per servizi di telecomunicazione o elettronici | <p>I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre aprile-giugno 2021;</li> <li>• versare la relativa imposta.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• anche in mancanza di operazioni.</li> </ul> <p>Tale regime può essere applicato anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, oppure dagli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea.</p> |
| 23.7.2021 | Adempimenti modelli 730/2021 presentati ad un professionista o CAF            | <p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti dal 21.6.2021 al 15.7.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichia-</li> </ul>   |

| SCADENZA  | ADEMPIMENTO  | COMMENTO   |
|-----------|--|--|
|           |  | <p>razione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2021 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>   |
| 23.7.2021 | Adempimenti modelli 730/2021 presentati al sostituto d'imposta | <p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti dal 21.6.2021 al 15.7.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2021, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</li> <li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p> |
| 26.7.2021 | Presentazione modelli INTRASTAT                                | <p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di giugno 2021, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• ovvero al trimestre aprile-giugno 2021, in via obbligatoria o facoltativa.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di giugno 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409</p>  |

| SCADENZA  | ADEMPIMENTO  | COMMENTO  |
|-----------|--|---|
|           |  | sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.   |
| 29.7.2021 | Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2020 | <p>I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2020 (modello IVA 2021).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa;</li> <li>• la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo.</li> </ul> <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l'infedele dichiarazione IVA relativa all'anno 2020 (modello IVA 2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;</li> <li>• con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo.</li> </ul> <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p> |
| 30.7.2021 | Versamento saldo IVA 2020  | <p>I soggetti con partita IVA, che non rientrano nella proroga, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2020, risultante dal modello IVA 2021, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021 (fino al 30.6.2021) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2021 - 30.7.2021.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>   |
| 30.7.2021 | Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2021                    | <p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2021 e che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE;</li> <li>• del saldo per l'anno 2020 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2021 dell'addizionale comunale;</li> <li>• del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi";</li> <li>• del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;</li> </ul>  |

| SCADENZA  | ADEMPIMENTO   | COMMENTO   |
|-----------|---|--|
|           |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>   |
| 30.7.2021 | Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2021 | <p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>saldo dei contributi per l'anno 2020;</li> <li>primo acconto dei contributi per l'anno 2021.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> <p>Il messaggio INPS 25.6.2021 n. 2418 ha rinviato, a data da destinarsi, il versamento del primo acconto 2021 in relazione ai soggetti interessati dall'esonero contributivo previsto dall'art. 1 co. 22 - 22-bis della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in attesa della conclusione dell'<i>iter</i> di emanazione del decreto interministeriale attuativo.</p> |
| 30.7.2021 | Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2021         | <p>Le società di persone e i soggetti equiparati, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>   |
| 30.7.2021 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2021  | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>  |
| 30.7.2021 | Versamenti IRAP                                       | <p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>del saldo IRAP per l'anno 2020;</li> <li>dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2021.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>  |
| 30.7.2021 | Versamento diritto                                    | Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti  |



| SCADENZA  | ADEMPIMENTO                                     | COMMENTO   |
|-----------|---|--|
|           | camerale  | IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.   |
| 30.7.2021 | Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa | <p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2021 o a luglio 2021 in seconda convocazione), che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2019;</li> <li>• l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>• l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul> <p>Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.</p> |
| 30.7.2021 | Dichiarazione e versamento "exit tax"           | <p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 30.7.2021 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax");</li> <li>• unitamente alla relativa documentazione.</li> </ul> <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>   |
| 30.7.2021 | Registrazione contratti di locazione            | <p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2021.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identifi-</p>  |

| SCADENZA  | ADEMPIMENTO                   | COMMENTO  |
|-----------|-------------------------------|---|
|           |                               | cativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.  |
| 31.7.2021 | Comunicazione spese sanitarie | <p>I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2021;</li> <li>• ai rimborsi effettuati nel primo semestre 2021 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.</li> </ul> |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 31.7.2021      | Comunicazione spese veterinarie                 | <p>Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle spese veterinarie sostenute nel primo semestre 2021;</li> <li>• riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.</li> </ul>  |
| 31.7.2021 (**) | Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2021   | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>   |
| 31.7.2021 (**) | Versamenti IRAP                                 | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo IRAP per l'anno 2020;</li> <li>• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2021.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>   |
| 31.7.2021 (**) | Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa | <p>I soggetti IRES che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2019;</li> <li>• l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> </ul> |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul> <p>Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.</p>   |
| 31.7.2021 (**) | Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>  |
| 31.7.2021 (**) | Versamento diritto camerale                      | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>   |
| 31.7.2021 (**) | Dichiarazione e versamento "exit tax"            | <p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 31.7.2021 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax");</li> <li>• unitamente alla relativa documentazione.</li> </ul> <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p> |
| 31.7.2021 (**) | Versamento rate da modelli REDDITI 2021          | <p>I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2021, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p>  |
| 31.7.2021 (**) | Versamento rate da modelli REDDITI 2021          | <p>I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2021, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi.</p>  |
| 31.7.2021 (**) | Presentazione modelli TR                         | <p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativo al trimestre aprile-giugno 2021;</li> <li>• utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiesto a rimborso;</li> <li>• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</li> </ul>  |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
|                |   | <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>   |
| 31.7.2021 (**) | Trasmissione dati operazioni con l'estero             | <p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021;</li> <li>• ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stata emessa una bolletta doganale;</li> <li>• siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.</li> </ul> |
| 31.7.2021 (**) | Trasmissione dati operazioni di commercio elettronico | <p>I soggetti passivi IVA che facilitano le vendite a distanza di beni tramite un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma o mezzi analoghi) devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle vendite a distanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di beni importati o di beni all'interno dell'Unione europea;</li> <li>• effettuate dall'1.4.2021 al 30.6.2021.</li> </ul>   |
| 31.7.2021 (**) | Credito d'imposta gasolio per autotrazione            | <p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;</li> <li>• con riferimento al trimestre aprile-giugno 2021.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiesto a rimborso;</li> <li>• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</li> </ul>   |

(\*\*) Poiché il 31.7.2021 cade di sabato, l'adempimento in esame slitta automaticamente a lunedì 2.8.2021 e, conseguentemente, è applicabile l'ulteriore proroga al 20.8.2021 prevista per gli adempimenti fiscali e i versamenti con il modello F24 che scadono nel periodo dal 1° al 20.8.2021, ai sensi dell'art. 37 co. 11-bis del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PALMERI  
Commercialisti Associati